

«Incostituzionale» l'intervento che vietava il materiale indecente

Internet, i giudici Usa respingono la legge di censura dei siti porno

La rete merita «un'alta protezione dalle intrusioni del Governo»

(DAL NOSTRO INVIATO)

WASHINGTON — Tre giudici federali hanno ingiunto ieri al ministro per la Giustizia, Janet Reno, di sospendere le sezioni contenute nel Communication Decency Act del 1996 (Cda) che penalizzano la libertà di espressione su Internet, la rete di reti alla base dei nuovi rivoluzionari metodi di comunicazione globale.

La sentenza è rivoluzionaria per due motivi. Perché esprime per la prima volta un giudizio legale su Internet, finora totalmente deregolamentata: il parere dei giudici è favorevole a equiparare l'Internet a un mezzo stampa e ad attribuirgli la stessa protezione per la libertà di espressione contemplata dal primo emendamento della Costituzione americana. E perché, soprattutto, riconosce che gli strumenti di controllo tradizionali dello Stato nazionale sono impotenti davanti all'onda travolgente della globalizzazione: i giudici infatti hanno osservato che una buona parte del materiale osceno è in provenienza dall'estero e i responsabili della diffusione non potrebbero essere colpiti dalla legge americana.

«L'Internet può essere ra-

gionevolmente considerata come una conversazione infinita a livello mondiale — scrivono i giudici —; il Governo non può attraverso il Cda interrompere quella conversazione come l'esempio della più vasta forma di partecipazione all'espressione di massa mai sviluppata, l'Internet merita la più alta protezione dall'intrusione del Governo. Una delle ragioni del successo è lo stesso caos rappresentato dall'Internet».

Mario Platero
(continua a pag. 4)

La libertà prima di tutto

di Vincenzo Zeno-Zencovich

Per comprendere il significato della decisione della Corte federale americana che ha concesso un provvedimento cautelare contro il recente Telecommunications act dell'8 febbraio e il suo titolo IV che riguarda l'«uso osceno» dei servizi di tlc, occorre in primo luogo considerare l'immenso valore che assume negli Usa il I emendamento alla Costituzione. Esso prevede che «il Parlamento non approverà alcuna legge che limiti la libertà di parola o della stampa» ed è stata interpretata, soprattutto a partire dagli anni 60, in concomitanza con la stagione dei diritti civili, come la pietra angolare del modello americano di democrazia.

(continua a pag. 4)

CC SOE 13/6/96

Internet, i giudici

«La forza dell'Internet — proseguono i giudici — è quel caos. E così, come la forza dell'Internet è il caos, la forza della nostra libertà dipende dal caos e dalla cacofonia della libertà d'espressione protetta dalla nostra Costituzione».

Per l'Amministrazione Clinton si tratta di un duro colpo. Il Communication Decency Act del 1996, parte del rivoluzionario progetto di legge sulle comunicazioni americane, si proponeva di colpire i responsabili della diffusione di materiale pornografico ai minori attraverso l'Internet. Con la crescita esponenziale della diffusione dell'Internet si era infatti rilevato un fenomeno preoccupante: il tentativo di adescare minori attraverso le reti interattive per indurli in atti osceni. La legge si proponeva di punire con pene fino a due anni di reclusione e multe fino a 250mila dollari i responsabili per la diffusione ai minori di 18 anni di «commenti, richieste, proposte, suggerimenti attraverso servizi di computer interattivi che descrivono in termini offensivi agli standard misurati dalla comunità contemporanea attività sessuali o escretorie o organi sessuali».

Sotto accusa da parte dei principali operatori di Internet c'erano la vaghezza della legge che nella sua forma completa rischiava di includere fra i possibili violatori operatori estranei alla diffusione di materiale osceno e come si è detto il fatto che una buona parte del materiale proveniva dall'estero. La querela contro il dipartimento per la Giustizia è stata portata da una ventina di organizzazioni, fra le quali la American Civil Liberties Union, la Electronic Frontier of Journalist e, successivamente, da altre 37 organizzazioni fra le quali American on Line, Compuserve, Prodigy, The American Library Association.

Mario Platero

La libertà prima di tutto

L'interpretazione della pur generica formulazione è stata talmente ipertrofica da ricomprendere nel suo ambito praticamente ogni forma di espressione della personalità umana (si è persino discusso seriamente se il divieto di spettacoli di spogliarello costituisca una illecita limitazione del diritto costituzionalmente garantito). Questo spiega perché la sezione 402 del Telecommunications Act sia stata impugnata da una miriade di gruppi rappresentativi di istanze civili e sociali.

In secondo luogo, occorre considerare lo straordinario impatto che il fenomeno Internet ha avuto e sta avendo nella società americana, soprattutto sotto il profilo delle comunicazioni personali in una società fortemente frammentata dalle distanze e dalla urbanizzazione: attraverso Internet si creano (o si ricreano) tante piccole comunità (sia pure virtuali) inseguendo il modo di vita e di aggregazione tipico del mondo anglosassone.

La limitazione posta dal Telecommunications Act è stata vista non tanto sotto il profilo degli effetti concreti, quanto come un primo passo verso una regolamentazione di un aspetto che è ormai diventato abituale dell'*american way of life*. La preoccupazione era e rimane quella di un progressivo allargamento della sfera di controllo statale sui comportamenti e le relazioni dei privati.

Da quanto finora si sa, la decisione segue il tradizionale stile giudiziario

americano e dunque è lunga più di un centinaio di pagine: un punto delle motivazioni dei diversi giudici appare ricorrente e cioè la equiparazione delle telecomunicazioni alla stampa, e dunque il loro assoggettamento a un regime giuridico almeno non deteriore rispetto a quest'ultima.

Seguendo tale principio, ne consegue che così come il privato è libero — e deve essere libero — di consultare o acquistare una rivista pornografica, altrettanto deve poter fare con riferimento a comunicazioni di uguale contenuto trasmesse attraverso la rete di telecomunicazioni.

La decisione non stupisce e, per quanto si possa azzardare in un primo commento, appare poggiare su concetti ripetutamente espressi ed elaborati dalla Corte suprema degli Stati Uniti, la quale è la vera artefice della *media law* americana. Il problema è che quest'ultima non ha mai saputo fissare un confine netto fra espressione (libera) e attività (soggetta a limitazioni): basti pensare ai casi, tutt'altro che infrequenti, di prossenetismo telematico.

Quali le conseguenze della decisione? Sicuramente si registrerà negli Stati Uniti una battuta di arresto nel tentativo di disciplinare legislativamente i nuovi fenomeni di telecomunicazioni personali, finendo per privilegia-

re forme di autoregolamentazione come quelle (previste dallo stesso Telecommunications Act) con riguardo al *chip* da applicare ai televisori per bloccare i programmi non adatti ai minori.

Ma potrebbero esservi dei riflessi anche nel nostro Paese: non tanto sotto il profilo costituzionale (l'articolo 21 della Costituzione prevede espressamente l'ammissibilità di limiti alle manifestazioni oscene) quanto della naturale internazionalizzazione delle reti di telecomunicazione che renderebbe estremamente difficile impedire l'accesso dall'Italia di servizi resi lecitamente negli Stati Uniti.

In ogni caso, si ripropone il problema se debba auspicarsi una disciplina internazionale del settore e di che genere.

L'attuale sistema delle convenzioni o dichiarazioni sui diritti fondamentali è inadeguato rispetto all'evoluzione tecnologica e la costituzione e convenzione dell'Uit (Unione internazionale delle telecomunicazioni), recentemente rinnovate, trattano la questione in maniera assai schematica.

Quale che siano le posizioni di ciascuno, una riflessione — magari su Internet — della comunità giuridica mondiale si impone con sempre maggiore urgenza.

Vincenzo Zeno-Zencovich